



# LINEE GUIDA ANTITRUST

Il presente documento è di proprietà di Itinera S.p.A.  
Ogni divulgazione o riproduzione o cessione a terzi deve essere preventivamente autorizzata dalla stessa

Approvate dal Consiglio di Amministrazione di ITINERA S.p.A. in data 13 ottobre 2023

## INDICE

1. PREMESSA .....	3
2. IL QUADRO NORMATIVO.....	3
2.1. Lineamenti essenziali della normativa antitrust .....	3
2.2. Focus sugli illeciti antitrust in occasione di gare di appalto .....	5
3. REGOLE DI COMPORTAMENTO .....	7
3.1. I rapporti con i concorrenti .....	7
3.2. La partecipazione ad associazioni di categoria .....	8
3.3. I rapporti con altre imprese .....	9
4. I RAPPORTI CON LE AUTORITÀ <i>ANTITRUST</i> : GLI ACCERTAMENTI ISPETTIVI .....	9
5. LA FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA ANTITRUST E I PROFILI DEONTOLOGICO-DISCIPLINARI .....	9

## 1. PREMESSA

- 1.1.** Itinera S.p.A. (“**Itinera**” o la “**Società**” o l’“**Azienda**”) pone a fondamento della propria cultura aziendale i principi in materia di diritto della concorrenza, promuovendo l’adozione di comportamenti conformi alla disciplina *antitrust* da parte di tutto il personale coinvolto a vario titolo nelle attività aziendali, nonché vigilando sul rispetto di tali regole.
- 1.2.** In tale prospettiva, si intende fornire a tutto il personale uno strumento pratico e completo mediante cui: (i) rafforzare la *compliance* ad uno *standard* comportamentale conforme ai valori del diritto della concorrenza condivisi dalla Società; nonché (ii) individuare le situazioni e i comportamenti che rischiano anche solo di apparire come possibili violazioni *antitrust*.
- 1.3.** A tal fine, il presente documento (di seguito, le “**Linee guida**”):
- descrive i contenuti essenziali della **normativa antitrust europea e nazionale** (Sez. 2.);
  - delinea **norme di comportamento** generali che il personale deve seguire in situazioni concrete per evitare di incorrere in violazioni *antitrust* (Sez. 3.);
  - descrive le **iniziative anche di carattere formativo** (di seguito, i “**Corsi di formazione**”), messe in campo dall’Azienda per accrescere l’*awareness* di tutto il personale rispetto alla *compliance antitrust*, e delle sue implicazioni di carattere deontologico-disciplinare (Sez. 5.).
- 1.4.** Si precisa che le Linee guida sono rivolte anche alle società controllate da Itinera.
- 1.5.** Le Linee guida sono pubblicate anche sul **sito Internet** della Società. Esse si inseriscono nell’ambito del più ampio Programma di *compliance* aziendale di Itinera, teso ad assicurare la piena conformità delle condotte dell’Azienda alla disciplina di riferimento, con particolare attenzione alla normativa *antitrust* e all’affidamento dei contratti pubblici.
- 1.6.** Si precisa, inoltre, che le regole e i principi enunciati nelle Linee guida:
- integrano le regole e le procedure previste da Itinera nell’ambito del Sistema normativo interno e del Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi (“**SCIGR**”);
  - sono parte integrante ed essenziale della deontologia aziendale, con le relative implicazioni anche di carattere disciplinare;
  - coerentemente, e nella medesima ottica, le Linee guida integrano ed implementano i principi indicati nel Codice Etico e di Comportamento dell’Azienda (il “**Codice Etico**”).

## 2. IL QUADRO NORMATIVO

### 2.1. Lineamenti essenziali della normativa *antitrust*

Le principali fonti normative a cui fare riferimento nell’ambito del diritto *antitrust* sono, a livello europeo, il Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (“**TFUE**”) e, a livello nazionale, la legge n. 287/1990; la competenza ad applicare le norme *antitrust* europee (artt. 101 e 102 TFUE) è attribuita sia alla Commissione UE che all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (“**AGCM**” e, insieme alla Commissione UE, le “**Autorità antitrust**”); la normativa nazionale è applicata solo dall’AGCM.

In via generale, la normativa *antitrust* si compone di tre macro-aree:

- (i) divieto di intese restrittive della concorrenza, per cui sono vietati gli accordi, le pratiche concordate e le deliberazioni di associazioni di imprese (es.: consorzi, associazioni di categoria, ecc.) che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del

mercato (europeo e/o nazionale). Le intese vietate possono assumere varie forme; le più comuni consistono, ad esempio, nella fissazione dei prezzi di acquisto o di vendita, nell'impedire o limitare la produzione o gli accessi al mercato, nella ripartizione dei mercati e/o dei clienti, nonché nella manipolazione delle gare di appalto (c.d. *bid rigging*), ecc.;

- (ii) divieto di abuso di posizione dominante, secondo cui è vietato alle imprese che si trovano in posizione di dominanza (come, ad esempio, in caso di quote di mercato superiori al 40%) di porre in essere comportamenti in danno di concorrenti, fornitori, clienti e, in ultima analisi, dei consumatori<sup>1</sup>. Le condotte illecite possono consistere, ad esempio, nell'imporre prezzi di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, nell'ostacolare l'accesso al mercato, nell'applicare nei rapporti commerciali con altri contraenti condizioni diverse per prestazioni equivalenti, ecc.;
- (iii) controllo preventivo delle concentrazioni, consistente nella verifica concorrenziale, da parte delle competenti autorità, di operazioni di tipo strutturale (segnatamente fusioni, acquisizioni e *joint venture*), che implicino modifiche dell'assetto di controllo di una o più imprese e in presenza di determinati livelli di fatturato.

Le presenti Linee guida si focalizzano sulla normativa relativa alle intese (*sub* §2.1. (i)). La disciplina relativa all'abuso di posizione dominante viene in rilievo unicamente nel caso di comportamenti, avente carattere abusivo, posti in essere da imprese che detengono una posizione di accertata dominanza su uno o più mercati rilevanti: tale profilo appare di minor rilievo nel caso di una impresa come Itinera (specie in quanto impresa operante sul mercato delle costruzioni e mercati ad esso collegati); in ogni caso, uno specifico approfondimento potrà essere svolto ove ritenuto opportuno, in particolare nell'ambito dei Corsi di formazione di cui alla Sez. 5.

Va sottolineato che, qualora le Autorità antitrust accertino una violazione *antitrust*, l'impresa coinvolta si trova esposta ad una serie di **rischi**. In particolare, tra le principali conseguenze negative per le imprese nei cui confronti sia stato accertato l'illecito *antitrust*, possono essere annoverate:

- (i) **sanzioni** amministrative pecuniarie fino al 10% del fatturato del gruppo;
- (ii) la **diffida** ad astenersi dal proseguire nella condotta illecita;
- (iii) in caso di accordi vietati, la **nullità** degli stessi;
- (iv) il **risarcimento dei danni** causati ai concorrenti e/o contraenti;
- (v) **danni reputazionali**.

Anche al fine di evitare e/o mitigare possibili conseguenze negative, in presenza di dubbi circa la sussistenza di una infrazione *antitrust*, per le imprese è possibile ricorrere proattivamente ai seguenti strumenti:

- (i) **impegni**: in caso di procedimenti dinanzi all'AGCM, le imprese possono presentare impegni volti a far venire meno i profili anticoncorrenziali oggetto dell'istruttoria. L'AGCM, dopo aver valutato l'idoneità degli impegni e consultato gli altri operatori (c.d. *market test*), può renderli obbligatori per le imprese e chiudere il procedimento **senza accertamento dell'infrazione**;
- (ii) **transazione** (o *settlement*): in altri casi, le imprese possono impegnarsi a seguire una procedura di transazione con le Autorità antitrust, presentando proposte transattive: (a) coerenti con quanto previamente condiviso con l'AGCM; e (b) in cui riconoscano la propria partecipazione a un'infrazione, nonché la rispettiva responsabilità;

---

<sup>1</sup> Per completezza, si ricorda che, anche in assenza di una posizione dominante, talune condotte adottate da una impresa nei confronti dei propri clienti e/o fornitori possono essere considerate illecite alla luce della disciplina sull'abuso di dipendenza economica ex legge n. 192/1998.

(iii) **programmi di clemenza** (o *leniency*): infine, le imprese possono accedere ad un programma di trattamento favorevole che può condurre alla non applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria (o all'applicazione in misura ridotta), a condizione che rivelino la loro partecipazione a cartelli segreti e collaborino con le Autorità antitrust nell'accertamento di infrazioni delle regole di concorrenza, fornendo un effettivo valore aggiunto all'accertamento istruttorio.

Si sottolinea l'importanza del rispetto dei principi e delle regole di condotta previste nelle Linee guida, in quanto queste svolgono una importante funzione preventiva al fine di evitare il rischio di comportamenti aziendali suscettibili di essere qualificati come infrazioni *antitrust*.

Si sottolinea, inoltre, che eventuali illeciti *antitrust*, specie se accertati con decisione delle Autorità antitrust e/o dell'Autorità giudiziaria, sono causa di esclusione facoltativa dalle procedure ad evidenza pubblica da parte delle amministrazioni aggiudicatrici.

## 2.2. Focus sugli illeciti *antitrust* in occasione di gare di appalto

In considerazione del fatto che l'Azienda partecipa a gare di appalto, ed è dunque presente nei c.d. *bidding markets*, questa sezione delle Linee guida contiene un particolare *focus* sulle possibili violazioni della normativa *antitrust* in caso di alterazione concorrenziale delle procedure di gara (*bid rigging*).

L'alterazione di gare di appalto costituisce una tipica restrizione della concorrenza "per oggetto", vale a dire una ipotesi di intesa che, indipendentemente dagli effetti (positivi e/o negativi prodotti sul mercato), configura di per sé una violazione *antitrust*. Come confermato in giurisprudenza, il *bid rigging* è "un tipico caso di intesa "hard core" restrittiva nel suo oggetto, comprendente sia la ripartizione del mercato e della clientela sia la limitazione delle politiche di prezzo, peraltro anche in occasione di partecipazione alle pubbliche procedure di gara"<sup>2</sup>.

Segnatamente, le pratiche di *bid rigging* possono assumere forme variegatae, come ad esempio: (i) la presentazione di offerte concertate per ridurre il confronto competitivo sul prezzo e/o sulle caratteristiche tecniche della prestazione oggetto della gara; (ii) la ripartizione dei lotti messi a gara tramite la modalità di presentazione delle offerte c.d. "a scacchiera"; (iii) la partecipazione sotto forma di raggruppamenti temporanei di imprese "sovrabbondanti" ("RTI sovrabbondanti") per ridurre il grado di concorrenza normalmente atteso; (iv) sistemi incrociati e concertati di subappalto; (v) il ricorso ad un medesimo consulente per scambiarsi informazioni sensibili sotto il profilo concorrenziale circa le modalità di partecipazione; (vi) la presentazione di offerte inammissibili per favorire un determinato partecipante; (vii) più in generale, lo scambio di informazioni con concorrenti che riguardino, anche in termini generali, la partecipazione delle aziende interessate ad una determinata procedura di gara.

Nelle presenti Linee guida, appare utile fornire talune indicazioni con riferimento alla partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica nella forma di RTI sovrabbondanti, ipotesi che può verificarsi quando due o più imprese già singolarmente possiedono i requisiti finanziari e tecnici per la partecipazione alla gara.

<sup>2</sup> Cfr., ex multis, Tar Lazio, sez. I, 24 aprile 2018, nn. 4467, 4485, 4486, 4468, 4488, 4487, 4475, 4471, 1792 - *Gare ossigenoterapia e ventiloterapia* (Campania).

### Il regime antitrust degli RTI sovrabbondanti

Tale ipotesi presenta specifici profili di rischio. Essa, infatti, non è a stretto rigore una infrazione “per oggetto”. La partecipazione in RTI è di per sé uno strumento non solo lecito, ma anche pro-competitivo e, come tale, è riconosciuto e favorito dalle norme europee e nazionali in materia di appalti e concessioni. È solo in presenza di particolari circostanze di fatto che un RTI assume carattere “sovrabbondante” e quindi anti competitivo. Ciò può verificarsi allorché la cooperazione realizzata mediante un RTI rischi di ridurre significativamente il confronto concorrenziale, attuale e potenziale, in una gara: profilo questo che va valutato mediante una analisi *case by case* che tenga conto *inter alia*: (i) della struttura del mercato di cui trattasi; (ii) delle sue tipiche dinamiche competitive; (iii) della posizione che su tale mercato detengono sia le imprese partecipanti al RTI sia gli altri potenziali *competitors* nella gara; nonché (iv) delle ragioni economiche della cooperazione realizzata mediante il RTI.

Al riguardo, l’AGCM ha fornito taluni chiarimenti da considerare in sede di valutazione della strategia partecipativa (sia da parte dell’Azienda che della Stazione appaltante). In particolare, l’AGCM<sup>3</sup> – dopo aver richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “[l]’accordo associativo per tali ATI, come ogni rapporto tra privati, in realtà è neutro e, come tale, soggiace alle ordinarie regole sulla liceità e la meritevolezza della causa e non può dirsi di per sé contrario al confronto concorrenziale proprio dell’evidenza pubblica...” – ha precisato che in sede valutativa dovrà tenersi “conto delle eventuali giustificazioni – in termini di efficienza gestionale e industriale, alla luce del valore, della dimensione o della tipologia del servizio richiesto – che le imprese partecipanti al RTI devono fornire al momento della presentazione della domanda o su richiesta della stazione appaltante”.

Più di recente, il Consiglio di Stato ha ulteriormente specificato la relazione tra RTI sovrabbondanti e disciplina antitrust nei seguenti termini:

*“[p]er quanto riguarda i raggruppamenti c.d. sovrabbondanti, cioè i raggruppamenti composti da soggetti che avrebbero singolarmente i requisiti di partecipazione necessari, questo Consiglio di Stato ha in passato più volte avuto modo di osservare che la tipicità della fattispecie negoziale partecipativa (ATI costituita o costituenda) non può di per sé escludere la natura abusiva dell’associazione, per ragioni esterne al meccanismo di gara e per violazione delle regole estranee alla corretta dinamica concorrenziale del singolo confronto competitivo. È stato dunque osservato che:*

*(i) non si può escludere che l’associazione temporanea di imprese da strumento pro-concorrenziale possa talora essere utilizzato, e trasformarsi, in uno strumento anticoncorrenziale, “ove si dovesse consentire alle imprese prequalificatesi singolarmente ad una procedura ristretta di associarsi successivamente, nella fase della formazione dell’offerta di gara” (Cons.Stato, Sez. VI, n. 1267/2006);*

*(ii) “La circostanza che a.t.i. e consorzi siano frutto di negozi giuridici tipizzati non esclude la loro contrarietà al diritto antitrust, allorché risulti che la causa concreta degli stessi, intesa come concreta funzione socio-economica dell’affare, sia illecita in quanto volta a contrassegnare un assetto contrario a norme imperative” (Cons.Stato, Sez. VI, n. 2208 dell’8 aprile 2009);*

<sup>3</sup> Cfr., *inter alia*, AGCM, AS1632 - CONSIP - bando di gara per la fornitura in noleggio di apparecchiature multifunzione di fascia media per scansione copia e stampa per le pubbliche amministrazioni e AS1631 - CONSIP - bando di gara per la fornitura di pc portatili e tablet 2 in 1 per le pubbliche amministrazioni, pubblicate sul Bollettino n. 51 del 23 dicembre 2019; nonché la “Comunicazione avente ad oggetto l’esclusione dei raggruppamenti” pubblicata sul sito istituzionale in data 23 dicembre 2014.

(iii) peraltro “Non è dunque il sovradimensionamento dell’a.t.i. in sé ad essere illecito, ma l’inserirsi di tale sovradimensionamento in un contesto di elementi di fatto che denotano i fini illeciti perseguiti con uno strumento, quello dell’a.t.i., in sé lecito.”(Cons. Stato, VI, n. 5067 del 24 settembre 2012)”<sup>4</sup>.

In conclusione, la partecipazione alle gare ad evidenza pubblica sotto forma di RTI non è vietata dall’ordinamento in quanto tale, anche in considerazione del *favor* del diritto europeo alla partecipazione di soggetti riuniti, ma deve essere proporzionato e coerente con oggettive giustificazioni.

**In caso di dubbi relativi alla partecipazione a gare di appalto sotto forma di RTI sovrabbondanti, si raccomanda sempre di rivolgersi preventivamente al Risk Manager / Antitrust Officer.**

Si precisa, infine, che la violazione *antitrust* sussiste non solo nel caso di partecipazione “attiva” ad una concertazione, ma anche nel caso di mera presenza “passiva” in occasione di uno o più incontri in cui vi sia stata circolazione (anche da parte di altri) di informazioni sensibili sulla partecipazione ad una gara.

### 3. REGOLE DI COMPORTAMENTO

Conformemente al quadro normativo sopra richiamato, si indicano di seguito talune regole di comportamento che devono essere rispettate dall’intera compagine di Itinera (*i.e.* tutti i componenti degli organi sociali, dirigenti, dipendenti, collaboratori) per garantire la conformità alla normativa *antitrust* con riferimento a:

- (i) i rapporti con i **concorrenti**;
- (ii) la partecipazione ad **associazioni di categoria**;
- (iii) i rapporti con **altre imprese** (*i.e.* fornitori e distributori);
- (iv) i rapporti con le **Autorità antitrust**, in particolare in caso di **accertamenti ispettivi**.

È bene chiarire che la convinzione di agire a vantaggio della Società non può giustificare in alcun modo l’adozione di comportamenti in contrasto con i valori e i principi posti dalle Linee guida.

In ogni caso, **qualora persistessero dubbi di sorta, si raccomanda di rivolgersi preventivamente al Risk Manager / Antitrust Officer.**

Inoltre, è messo a disposizione del personale uno specifico canale per **segnalare anche in modo anonimo** agli organi preposti della Società le condotte in possibile contrasto con la normativa *antitrust*.

Ciò posto, si procede di seguito alla illustrazione delle principali regole di comportamento.

#### 3.1. I rapporti con i concorrenti

In via preliminare, va ribadito che qualsiasi **contatto** con i concorrenti avente ad oggetto informazioni sensibili sotto il profilo *antitrust* è **vietato**, indipendentemente dal contesto in cui avviene (es.: incontri casuali, pranzi, ecc.) e dalla sua frequenza (potrebbe essere sufficiente anche un solo contatto). Come detto, infatti, le intese anticoncorrenziali possono perfezionarsi sia in forma scritta che orale, in modo formale e/o informale, nonché mediante una partecipazione meramente passiva.

Si fornisce di seguito un elenco esemplificativo di **informazioni sensibili** sotto il profilo *antitrust*:

- prezzi, volumi e condizioni di vendita (es.: sconti, termini di pagamento, ecc.);
- clienti e mercati geografici di vendita (*client / market sharing*);
- costi (es.: di acquisto, di produzione, ecc.) e capacità produttiva;

<sup>4</sup> Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza del 30 settembre 2022 n. 8400.

- strategie imprenditoriali e di *marketing* (es.: investimenti, il lancio di un nuovo prodotto, ecc.);
- con specifico riferimento ai *bidding markets*, strategie di partecipazione a procedure di gara (ad esempio: l'indicazione dei lotti dove si intende o meno presentare un'offerta; l'entità dei ribassi; il contenuto dell'offerta tecnica; la presenza di subappalti; quanto ai RTI sovrabbondanti, si rinvia a quanto indicato sopra; ecc.);
- parimenti, è vietato lo scambio di informazioni sensibili per il tramite di soggetti terzi, come ad esempio un consulente in comune (c.d. *hub & spoke*);
- in via generale, informazioni che siano per loro natura idonee a condizionare il comportamento delle imprese sul mercato.

Nondimeno, può accadere che Itinera entri in possesso di talune informazioni sensibili in modo lecito (come avviene, ad esempio, nel caso di informazioni pubbliche); in tal caso, è comunque consigliabile registrare la data di acquisizione dell'informazione di cui trattasi e, ove possibile, la sua fonte.

Qualora, invece, sia un concorrente a fornire informazioni sensibili a Itinera, il personale coinvolto dovrà comunicare tempestivamente al mittente di non voler ricevere informazioni di tal genere, provvedere alla immediata distruzione di eventuali documenti ed informare senza indugio il *Risk Manager / Antitrust Officer* dell'accaduto.

**Occorre prestare sempre la massima attenzione nell'ambito dei rapporti con i concorrenti. Infatti, può accadere che contatti di per sé legittimi possano, in ipotesi, essere qualificati illeciti sotto il profilo concorrenziale. Pertanto:**

- si raccomanda sempre di limitare i contatti con i concorrenti a quanto strettamente necessario;
- è comunque vietata qualsiasi forma di comunicazione o scambio di informazioni concorrenziali sensibili.

**In caso di dubbio, occorre informare senza indugio il *Risk Manager / Antitrust Officer*.**

### 3.2. La partecipazione ad associazioni di categoria

La partecipazione alle attività organizzate da un'associazione di categoria può presentare rischi sotto il profilo *antitrust*. Occorre quindi prestare attenzione ai temi trattati nel corso degli incontri associativi, limitando la discussione ad argomenti leciti come, ad esempio, tematiche di carattere puramente tecnico, proposte legislative e regolamentari, attività di *lobbying* con pubbliche autorità, ecc.

Anche l'attività di **raccolta e scambio di informazioni** sulla struttura, dinamiche e prospettive dei mercati, anche quando posta in essere dall'associazione per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, può assumere una portata anticoncorrenziale se non svolta con appropriate precauzioni. In proposito, si può svolgere, all'occorrenza, un apposito approfondimento, in particolare nell'ambito dei Corsi di formazione di cui alla Sez. III.

In ogni caso, si raccomanda di informarsi con adeguato anticipo circa gli argomenti indicati nell'**ordine del giorno** delle riunioni associative. Qualora vengano trattate tematiche che possono assumere rilievo *antitrust* (al riguardo, si rinvia all'elenco esemplificativo di cui sopra), occorre manifestare immediatamente il proprio dissenso e chiedere che la discussione venga evitata/interrotta. Si ricorda che anche la partecipazione tacita ad un singolo incontro anticoncorrenziale può determinare la responsabilità dell'Azienda.

**Occorre evitare che dagli incontri associativi possano scaturire occasioni di contatti bilaterali o multilaterali con i concorrenti su argomenti sensibili dal punto di vista *antitrust*.**



### 3.3. I rapporti con altre imprese

Per completezza, si segnala che la disciplina *antitrust* non attiene soltanto a rapporti fra imprese che sono fra loro reciprocamente concorrenti (concorrenza c.d. orizzontale), ma anche ai rapporti con imprese che operano a monte o a valle nella catena del valore (concorrenza c.d. verticale). Nell'ambito dei rapporti verticali, possono talora realizzarsi condotte, o essere stipulate intese che, in presenza di determinate circostanze, possono assumere rilevanza *antitrust*. La caratteristica di queste ipotesi è che, diversamente dalle restrizioni orizzontali, in cui è alterata la concorrenza fra le parti, nel caso delle restrizioni verticali la restrizione di concorrenza di solito incide nel rapporto competitivo intercorrente fra una delle parti e una o più imprese terze.

Si tratta, tuttavia, di ipotesi che ricorrono con minore frequenza e che rivestono minore gravità; in teoria, può trattarsi, ad esempio, di clausole di fissazione dei prezzi nei rapporti di distribuzione che presentino determinate caratteristiche (e.g. *resale price maintenance*), di esclusive di approvvigionamento o di acquisto in mercati dove la struttura della concorrenza è particolarmente rarefatta, ecc. Tali ipotesi, peraltro, appaiono poco probabili con riferimento ad Itinera e ai mercati dove essa opera.

In caso di dubbio, è comunque opportuno rivolgersi al *Risk Manager / Antitrust Officer*.

## 4. I RAPPORTI CON LE AUTORITA' ANTITRUST: GLI ACCERTAMENTI ISPETTIVI

Le Autorità antitrust dispongono di diversi metodi per raccogliere materiali nell'ambito delle proprie indagini, comprese le ispezioni di uffici o abitazioni.

In caso di ispezioni, è importante che tutto il personale mantenga la calma, collaborando con gli agenti. L'Azienda può designare un consulente legale che osservi gli agenti in ogni momento e prenda appunti dettagliati sulla perquisizione (ad esempio, luoghi e file perquisiti, ecc.). La Funzione Legale dell'Azienda deve richiedere un elenco formale degli oggetti sequestrati e copie di tutti i documenti e i file prelevati.

È importante rispettare le richieste ispettive: non si deve rimuovere, distruggere o alterare alcun documento o materiale. A questo proposito, si ricorda che per "documento" si intende qualsiasi documento prodotto o contenuto su supporto informatico, qualsiasi rappresentazione grafica, fotografica, cinematografica, elettromagnetica o di qualunque altro genere di un atto, anche interno e informale, formato e utilizzato ai fini dell'attività aziendale (indipendentemente dal livello di responsabilità e rappresentatività dell'autore del documento).

Durante l'ispezione il personale non deve fornire informazioni volontarie. Gli agenti possono chiedere informazioni e spiegazioni orali al personale presente all'ispezione. Tuttavia, devono indicare lo scopo della richiesta e le sanzioni previste in caso di rifiuto di rispondere o di risposta non veritiera. A questo proposito, si noti che:

- (i) se il personale non conosce la risposta, si raccomanda vivamente di riservarsi il diritto di rispondere per iscritto in un secondo momento (in tal caso, la richiesta sarà inclusa nel verbale ispettivo); e
- (ii) si è tenuti a rispondere alle domande fattuali, a meno che non siano autoincriminanti.

## 5. LA FORMAZIONE DEL PERSONALE IN MATERIA ANTITRUST E PROFILI DEONTOLOGICO-DISCIPLINARI

Itinera è consapevole che la formazione svolge un ruolo fondamentale per la corretta implementazione delle Linee guida. È previsto, pertanto, lo svolgimento di **sessioni formative obbligatorie** per i soggetti che svolgono attività maggiormente esposte al rischio *antitrust*. A tal fine, sono istituiti Corsi di formazione *online* o in aula per il personale interessato, con specifico riguardo alle tematiche di rilievo *antitrust*. In particolare, costituiscono contenuti essenziali del corso:

- le nozioni principali del diritto della concorrenza;

- le possibili sanzioni applicabili in caso di comportamenti contrari ai principi e alle regole *antitrust*;
- prescrizioni di comportamento in relazione alle attività che presentano maggiori rischi;
- l'esigenza di consultare le apposite funzioni preposte, quando non si è sicuri della correttezza legale o etica di una decisione o di un comportamento;
- i comportamenti da tenere nei rapporti con le Autorità antitrust, in particolare in caso di ispezione;
- la sensibilizzazione del personale in merito alle implicazioni di carattere deontologico-disciplinare del rispetto delle Linee guida e, più in generale, della normativa *antitrust*, con particolare riguardo alla rilevanza della *compliance antitrust* ai fini del processo di valutazione del personale, nonché delle conseguenze – anche sanzionatorie – di eventuali violazioni *antitrust*.

In ogni caso, i video dei corsi sono messi a disposizione del personale interessato su apposita piattaforma *online*.

Quanto ai profili deontologico-professionali, nei Corsi di formazione verrà puntualmente ribadito che:

- la *compliance antitrust* e, segnatamente, il rispetto dei principi sanciti dalle Linee guida è parte integrante e fondamentale della deontologia professionale e della valutazione del personale medesimo;
- la violazione di norme *antitrust* riconducibili ad azioni o omissioni del personale dell'Azienda comporterà l'irrogazione di misure sanzionatorie, nel rispetto delle previsioni del contratto collettivo ove applicabile; queste ultime saranno proporzionate alla gravità del comportamento accertato, al pregiudizio che ne potrebbe derivare per l'Azienda e potrà condurre, nei casi più gravi, alla sollevazione dell'incarico o all'interruzione del rapporto con l'Azienda.